

*leggasi:* «5 Le autorità competenti di cui all'articolo 13 impongono, con richiesta scritta, agli schemi di carte di pagamento e/o ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tali informazioni sono trasmesse all'autorità competente prima del 1o marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento di cui al paragrafo 4, prima frase. Ogni altra informazione che sia utile per consentire alle autorità competenti di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo è trasmessa alle autorità competenti su loro richiesta scritta, entro i termini da esse stabiliti. Le autorità competenti possono esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.»

Pagina 13, articolo 10, paragrafo 3:

*anziché:* «... la possibilità per gli schemi di carte di pagamento i prestatori di servizi di pagamento ...»

*leggasi:* «... la possibilità per gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento ...»

Pagina 14, articolo 13, paragrafo 4:

*anziché:* «4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro 9 giugno 2016.»

*leggasi:* «4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro il 9 giugno 2016.»

Pagina 15, articolo, 17, lettera a):

*anziché:* «a) gli sviluppi in ordine alle commissioni per i beneficiari;»

*leggasi:* «a) gli sviluppi in ordine alle commissioni per i pagatori;».

## 16CE1688

### **Retifica del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 181 del 29 giugno 2013)*

Alla pagina 27, articolo 19, paragrafo 2:

*anziché:* «2. Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi delle merci. Esse possono fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione, su richiesta del detentore ed esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità esclusiva del destinatario della decisione.»

*leggasi:* «2. Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi delle merci. Esse possono fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione, su richiesta di quest'ultimo e esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità esclusiva del destinatario della decisione.»

## 16CE1689

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-065) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

